



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	No
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa VITALE LIDIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VISTA la Legge n. 157/2019;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

RILEVATO che l'art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il regolamento: " *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”;*

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*

DATO ATTO che l'art 15 ter della legge 58/2019 prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale*

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

VISTA la circolare n.2/2019 del Dipartimento delle finanze avente ad oggetto: "Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.";

VISTO quanto precisato dalla suddetta circolare che prevede: "*Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Occorre precisare, al riguardo, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell'anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione – in virtù dei citati art. 13, commi 13-bis (per l'IMU) e 15-ter (per la TARI, l'ICP, il CIMP, la TOSAP e l'ISCOP), del D. L. n. 201 del 2011 e art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 (per la TASI) – devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della presente circolare, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno".*

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

VISTA la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021*", atta ad introdurre il cd. "Nuovo metodo tariffario" da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);

VISTA la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

PRESO ATTO, che la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha generato una contrazione dell'economia generale e la sospensione di gran parte delle attività amministrative, produttive ed economiche;

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

CONSIDERATA la necessità di introdurre con regolamento delle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività a causa del Covid-19 e che le stesse possano trovare immediata applicazione per ragioni di logicità in deroga a quanto stabilito dall'art 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, trattandosi di riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che le stesse riduzioni saranno finanziate con risorse proprio del bilancio comunale;

VISTO l'art. 107 comma 4 e 5 del Decreto-Legge n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, che stabilisce che *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020 e i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

RIBADITO che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 è stato prorogato in sede di conversione del decreto legge 18/2020 nella legge 24/2020, al 31 luglio 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di consentire l'applicazione del regolamento TARI dal 1° gennaio 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTA l'allegata bozza di regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa il regolamento per la disciplina della TARI in allegato alla presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2020;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "*Decreto Crescita*", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 5) **DI DARE ATTO** che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 134 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29-giu-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa VITALE LIDIA